



Repertorio N.1579

Raccolta N.939

 ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre, in Santa Croce sull'Arno, nel mio studio alla via Giuseppe Viviani, 4, davanti a me avv. Monica De Crescenzo, notaio in Santa Croce sull'Arno, iscritta nel Collegio Notarile di Pisa, si sono costituiti:

SALVAGGIO ROSARIO, nato a Resuttano (CL) il 29 marzo 1958, residente in Fucecchio (FI), via Michelangelo Buonarroti, 36, Codice Fiscale SLV RSR 58C29 H245 B;

CHELINI MASSIMILIANO, nato a Fucecchio (FI) il 4 agosto 1965, residente in Fucecchio (FI), via Enrico Berlinguer, 15, Codice Fiscale CHL MSM 65M04 D815 F;

DI MARCO STEFANIA, nata a Savona (SV) il 21 febbraio 1968, residente in Fucecchio (FI), via Del Castelluccio, 32, Codice Fiscale DMR SFN 68B61 I480 W;

PRATESI MARIA CRISTINA, nata a Pistoia (PT) l'11 novembre 1960, residente in Fucecchio (FI), via Giosuè Carducci, 98, Codice Fiscale PRT MCR 60S51 G713 B;

FERRARA ALFIO, nato a Paterno' (CT) l'11 settembre 1948, residente in Fucecchio (FI), via Francesco Petrarca, 16, Codice Fiscale FRR LFA 48P11 G371 Z.

I componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, regolato dai seguenti

PATTI:

1. - Fra i suindicati componenti è costituita ai sensi all'art.17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 una libera associazione, come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o, più brevemente, ONLUS, denominata "La Calamita ONLUS", con sede in Fucecchio (FI) via Dante n.3,
2. - I diritti e gli obblighi degli associati, lo scopo associativo, la durata, l'amministrazione, l'ordinamento della associazione sono contenuti nello statuto che, si trascrive in calce al presente atto.
3. - L'associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro, anche indiretto, carattere esclusivamente volontario.
4. - L'associazione, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, in collaborazione con la Parrocchia "S. Maria delle Vedute" di Fucecchio, intende:

- 1) Svolgere a Fucecchio attività di animazione e formazione giovanile in collaborazione anche con altre associazioni volontariato e con altri enti locali territoriali;
- 2) Organizzare iniziative culturali e ricreative a favore dei giovani e degli adulti di Fucecchio attraverso attività ludiche, teatrali e musicali che favoriscano l'aggregazione, la socializzazione, la conoscenza reciproca, l'amicizia;

Registrato A SAN MINIATO

IN DATA 30.11.2012

AL N. 2611

SERIE N. AT

ESATTI €

3) Collaborare con la Parrocchia nella gestione dell'oratorio e nell'organizzare laboratori di quartiere, svolgendovi attività che permettano ai giovani di socializzare;

4) Attivare proprie raccolte di fondi per supportare le attività e i progetti della Parrocchia "S. Maria delle Vedute";

5) Assistere moralmente ed economicamente, in collaborazione con la Parrocchia, i bisognosi della comunità, senza distinzione di credo religioso.

5. - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell'associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

6. - I presenti dispongono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia composto di cinque membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Rosario Salvaggio Presidente; Massimiliano Chelini Vice-Presidente; Maria Cristina Pratesi Segretario; Stefania Di Marco Tesoriere; Ferrara Componente;

Questi nell'accettare la carica, dichiarano sotto la propria personale responsabilità di essere incensurati, di godere della piena capacità di agire e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità.

7. - Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2013.

8. - I costituiti delegano il Presidente del Consiglio direttivo, Signor Salvaggio Rosario ad apportare da solo al presente atto, le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità.

STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE

L'associazione denominata "La Calamita ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi dell'art.10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460. Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art.12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART.2 PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana, quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di di-



stribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi, obbligo di impiegare gli eventuali utili e/o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART.3 SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Fucecchio (FI), presso la sede della Parrocchia "S. Maria delle Vedute", sita in via Dante n.3.

L'associazione opera, pertanto, nel territorio del comune di Fucecchio, provincia di Firenze e all'interno della regione Toscana. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate.

ART.4 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.5 FINALITA' E SCOPI

L'associazione, in conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART.6 ATTIVITÀ SVOLTE

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione svolge le attività nei seguenti settori elencati nella norma di cui all'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e precisamente:

- assistenza sociale;
- istruzione e formazione;
- beneficenza;
- cultura;
- attività ricreativa;

In particolare intende:

L'associazione, in collaborazione con la Parrocchia "S. Maria delle Vedute" di Fucecchio, intende:

- 4
- 1) Assistere moralmente ed economicamente, in collaborazione con la Parrocchia, i bisognosi della comunità, senza distinzione di credo religioso, politico e nazionalità.
 - 2) Svolgere a Fucecchio attività di animazione e formazione giovanile in collaborazione anche con altre associazioni di volontariato e con altri enti locali territoriali quali, ad esempio, i Servizi Sociali del Comune, con particolare attenzione a quei giovani che si trovano in situazioni di svantaggio;
 - 3) Organizzare iniziative culturali e ricreative a favore dei giovani e degli adulti di Fucecchio attraverso attività ludiche, teatrali e musicali che favoriscano l'aggregazione, la socializzazione, la conoscenza reciproca, l'amicizia;
 - 4) Collaborare con la Parrocchia "S. Maria delle Vedute" nella gestione dell'oratorio e nell'organizzare laboratori di quartiere, svolgendovi attività che permettano ai giovani, adulti ed anziani di socializzare;
 - 5) Attivare proprie raccolte di fondi per supportare le attività e i progetti della Parrocchia "S. Maria delle Vedute"; L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

ART.7 VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

ART.8 DIPENDENTI

L'associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento nei limiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART.9 COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale



specifico contratto.

ART.10 ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate. A tutti gli associati devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei nuovi associati nel registro degli aderenti all'associazione.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi associati è ammesso appello all'Assemblea generale degli associati entro 30 (trenta) giorni.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante associato deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro dieci giorni lavorativi.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo associato, nei successivi dieci giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà all'associato la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "associati ordinari"; coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori"; coloro (persone fisiche,

giuridiche e/o enti pubblici e privati: in questo ultimo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che effettuano versamenti cospicui in favore dell'associazione sono detti "benemeriti".

ART.11 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa. Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, in Assemblea gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.12 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale degli associati entro il 30 marzo di ogni anno.

ART.13 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente radiazione dell'associato senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi tre mesi dalla data di scadenza prevista. L'asso-



ciato moroso è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro degli Associati";

- rinuncia volontaria da comunicarsi per iscritto al Presidente;

- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART.14 RICORSO DELL'ASSOCIATO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Qualora ricorrano gravi motivi l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell'esclusione. L'esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso dell'associato decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati ordinaria che straordinaria, successiva alla radiazione.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

ART.15 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea generale
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Vice-Presidente
- 5) il Segretario
- 6) il Tesoriere
- 7) Collegio dei Revisori Contabili

Tutti gli organi sociali, esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, sono eletti esclusivamente e liberamente dall'As-

semblea ordinaria degli associati; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri di organi sociali devono essere associati.

Gli organi sociali hanno la durata di quattro anni. I componenti possono essere riconfermati.

ART.16 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti sia assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea degli associati nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Segretario presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun associato il quale ha diritto di estrarne copia a sue spese.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce, almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta inviata agli associati almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo lettera, raccomandata a.r., telefax, telegramma o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale se-



conda convocazione dell'Assemblea degli associati (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);

2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente associati aventi diritto al voto;

3) l'ordine del giorno.

D) COSTITUZIONE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera in particolare su:

- la nomina o sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- la redazione, l'approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;
- le modifiche al presente statuto e all'atto costitutivo;
- l'approvazione del programma dell'attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- il ricorso presentato da un associato che è stato espulso;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale dieci giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale dieci giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori dell'associazione, e dai membri del Collegio dei Revisori Contabili;
- l'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell'associazione;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico degli associati;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e re-

lativa nomina del commissario liquidatore;
 - l'eventuale proroga della durata dell'associazione.
 Le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice degli associati presenti siano essi soci fondatori o associati ordinari. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione.

Tali delibere avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Ogni associato ha diritto a un voto. Sono ammesse tre deleghe scritte per ciascun associato. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità.

ART.17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati aventi diritto di voto.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta e decadono qualora siano assenti ingiustificati per 2 (due) volte. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. A essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.



B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati (in questo caso, la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta). Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere
- " eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell'associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- determinare il compenso dei Revisori Contabili solo se non associati;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di

- proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea generale degli associati almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
 - elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
 - elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
 - predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea degli associati;
 - proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
 - deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
 - deliberare sulla rinuncia volontaria dell'associato;
 - radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
 - radiare gli associati che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia o non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro sei mesi dalla scadenza;
 - nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.18 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'organizzazione di volontariato.

A) ELEZIONE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale. L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere i seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale degli associati, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e degli associati;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale degli associati che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART.19 IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART.20 IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente. E' eletto dal Consiglio Direttivo.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale degli associati sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea degli associati nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata del "Libro degli Associati";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e disbrigo della corrispondenza.

ART.21 IL TESORIERE

E' il consigliere al quale spetta il compito di curare la

gestione della cassa dell'associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'associazione con la relativa relazione contabile.

ART.22 IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea generale degli associati, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli associati utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Revisori Contabili devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il compenso ai membri del Collegio, solo se non associati, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt.2403 e ss cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo associato.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- esprimere il proprio parere di regolarità sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

ART.23 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'associazione.

ART.24 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari degli associati: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dagli associati e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- lasciti testamentari;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n.266.

ART.25 QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale degli associati. Tale quota non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, è intransmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte dell'associato rimane in proprietà dell'associazione.

Gli associati non in regola con il pagamento della quota so-

ciali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

ART.26 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per i fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto nello statuto sociale e nell'atto costitutivo e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n.266.

ART.27 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale degli associati la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea degli associati, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun associato possa prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'organizzazione di volontariato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART.28 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra con-

trattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.29 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza semplice degli associati presenti siano essi soci fondatori o associati ordinari. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.30 NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale degli associati, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART.31 NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n.266, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e della legislazione regionale sul volontariato.

9. - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Le parti chiedono che al presente atto venga applicato il trattamento fiscale previsto dall'art.6 della Legge 11 agosto 1991 n.266 (legge Quadro sul Volontariato) che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me, su nove fogli per trentacinque facciate, io notaio ho dato lettura, alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore quindici e cinquanta minuti.

Firmato: SALVAGGIO ROSARIO, CHELINI MASSIMILIANO, DI MARCO

STEFANIA, PRATESI MARIA CRISTINA, FERRARA ALFIO.
MONICA DE CRESCENZO NOTAIO Sigillo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ROGITI, MUNITO DELLE
PRESCRITTE FIRME, CHE RILASCIO AD USO *di Legge*

SANTA CROCE SULL'ARNO,

30 NOV. 2012

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "LE NOTARIO MONICA DE CRESCENZO" around the perimeter and "SANTA CROCE SULL'ARNO" at the bottom. In the center of the seal is a cross, a symbol of the Italian Republic.